

STATUTO

ZOE' PROGETTAZIONE SOCIALE CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERNI TR VIA MOZZONI 15

Numero REA: TR - 111547

Codice fiscale: 01620920551

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2022 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - E' costituito, ai sensi dell'art. 27 D. LGS. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, successive modificazioni e dell'art. 8 della Legge 8 novembre 1991 n. 381, un Consorzio di Cooperative sociali, con finalità mutualistiche, retto dalle norme del codice Civile sulle società cooperative a responsabilità limitata, in quanto compatibili ed avente la seguente denominazione:

"ZOE' PROGETTAZIONE SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI".

ART. 2 - La società ha sede nel Comune di Terni.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, succursali, filiali ed uffici amministrativi, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 - Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, essere sciolto anticipatamente.

ART. 4 - Scopo e Oggetto Sociale

Il Consorzio persegue lo scopo mutualistico e non ha scopo di lucro.

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad esso agisce.

Questi principi sono:

la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso il sostegno ed il coordinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo Italiano e della Società tutta.

Il Consorzio valorizza, in generale, lo sviluppo dell'impresa sociale ed in particolare sostiene la rete di imprese sociali e le singole cooperative aderenti, nel pieno riconoscimento del valore aggiunto derivante dalla varietà dei saperi e competenze e da un forte e crescente orientamento all'intraprendenza socio economica nella progettazione, attuazione e valutazione di servizi di qualità.

Il Consorzio si propone come protagonista nei processi di governance e con un ruolo attivo di co-progettazione nelle politiche sociali, sia come strumento di partecipazione attiva all'interno di realtà locali, sia come strumento di relazione propositiva in ascolto ai molteplici stakeholders. Nel vasto scenario della cooperazione sociale, il Consorzio tende, quindi, al raggiungimento di risultati socio economici, pur mantenendo l'ispirazione ai principi della socialità.

Considerando lo scopo consortile e mutualistico esso ha come oggetto le seguenti attività aventi ad oggetto la gestione di servizi rientranti nei settori di cui alle lettere a), b), c), d), p) dell'Art.2 D.Lgs n.112/2017 e nello specifico:

ALLEGATO "A"
REP.N.72417
RACC.N.24468

. assistenza domiciliare ad anziani, minori e soggetti disabili;

. sostegno psico-pedagogico scolastico;
. gestione di centri diurni e residenziali per soggetti portatori di handicap;
. gestione di residenza per anziani autosufficienti e non;
. gestione di strutture intermedie psichiatriche;
. gestione di attività ludico-ricreative per minori, disabili ed anziani;
. gestione di strutture residenziali per minori;
. gestione di centri estivi per minori, disabili ed anziani;
. gestione di asili nido, scuole materne e private;
. gestione di servizi di assistenza a etilisti e tossicodipendenti;
. accoglienza, aiuto all'alfabetizzazione ed inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati in genere;
. gestione di servizi di trasporto e accompagnamento di disabili e di malati;
. erogazione di servizi di inserimento lavorativo di disabili nel mondo del lavoro;

. erogazioni di servizi di assistenza e ausiliari negli ospedali.

Il Consorzio potrà inoltre assumere da amministrazioni statali anche autonome, Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi altro ente pubblico o committente anche privato, appalti per l'esecuzione di servizi rientranti nell'ambito dei settori di cui al presente oggetto sociale, con facoltà di affidare l'esecuzione dei medesimi a soci o a terzi, in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed ai relativi bandi di gara.

Il Consorzio potrà inoltre svolgere attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di organizzazioni rientranti nel commercio equo e solidale, garantendo condizioni di lavoro sicure nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, dei diritti sindacali e del contrasto del lavoro infantile.

Il Consorzio può svolgere servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore.

Il Consorzio potrà altresì: (i) compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, assicurativa e finanziaria (ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di cartolarizzazione, finanza di progetto) nei limiti consentiti dalla legge agli enti non finanziari, che a giudizio dell'organo amministrativo sia ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sociali, inclusa la prestazione di garanzie anche per obbligazioni di terzi con i quali essa intrattenga rapporti commerciali o di partecipazione; (ii) acquistare, vendere, permutare e conferire in società beni mobili ed immobili, darli e riceverli in locazione ed in comodato; (iii) accordare finanziamenti ad imprese controllate e collegate; (iv) accordare garanzie reali e personali per imprese controllate e collegate e riceverne; (v) assumere, in forma diretta o indiretta, interessenze e partecipazioni in altre società ed enti italiani e stranieri; (vi) raccogliere fondi dai propri soci per il finanziamento delle sue attività, nel rispetto delle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle direttive e dalle deliberazioni dei competenti enti ed organi amministrativi.

Il Consorzio può prestare servizi tecnici, commerciali, contabili, amministrativi, informatici anche in materia di tesoreria centralizzata, ad altre imprese del gruppo di cui fa parte, nel rispetto delle esclusive

professionali previste dalla legge.

Il Consorzio potrà fare istanza e comunque chiedere finanziamenti, contributi o agevolazioni pubblici o privati, ovvero partecipare a bandi, gare e concorsi volti alle medesime finalità.

Tutti gli utili saranno interamente reinvestiti nelle attività svolte dal Consorzio. L'assenza dello scopo di lucro dovrà essere mantenuta anche qualora vengano poste in essere operazioni di scissione, fusione e trasformazione in capo ai soggetti risultanti dagli atti predetti, mentre la cessione di azienda o di ramo di azienda dovrà essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di cui all'art.2 del D.Lgs 112/2017 e successive modificazioni.

SOCI

ART. 5 - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci ordinari le persone giuridiche, tra quelle di seguito indicate, che, non avendo interessi contrastanti con quelli del consorzio, intendono perseguire gli scopi sociali:

-le cooperative sociali e loro consorzi;

- altre cooperative e loro consorzi che intendano condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio, nonché enti pubblici e privati od associazioni che in relazione a programmi o progetti definiti, intendono realizzare con il consorzio stabili convergenze operative.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base sociale deve essere formata, in misura non inferiore al 70% (settanta per cento), da cooperative sociali.

Non possono essere soci cooperative o Enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Art. 6 – Ferme restando le disposizioni dell'art.5 del presente statuto, possono essere ammessi al consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992 n. 59.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art.6, del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore non inferiore ad €. 500,00 (cinquecento).

Ai soci sovventori sono attribuiti i seguenti voti in assemblea del consorzio:

- 1 voto per conferimento non superiore ad €. 5.000,00 (cinquemila);
- 2 voti per conferimento non superiore ad €.10.000,00 (diecimila);
- 3 voti per conferimento non superiore ad €. 15.000,00 (quindicimila);
- 4 voti per conferimento non superiore ad €. 20.000,00 (ventimila);
- 5 voti per conferimento superiore ad €. 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soggetti che intendono aderire al Consorzio devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- a) generalità, denominazione, sede, attività;
- b) caratteristiche ed entità degli associati;
- c) ammontare del capitale che intende sottoscrivere;
- d) copia dello statuto e della delibera di autorizzazione;
- e) certificato camerale;

f) copia dell'ultimo bilancio od eventualmente situazione patrimoniale ed

economica anteriore di non oltre tre mesi la data della domanda;

g) dichiarazione di accettazione ad uniformarsi alle procedure ed ai processi gestionali adottati dal Consorzio;

Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte dell'ente nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.

ART. 7 - Le società nuove ammesse devono versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, un sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo;
- b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;
- c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità della stessa.

ART. 8 - Il recesso è ammesso nei casi di legge; il Consorziato che intende recedere solo per giusta causa dal Consorzio dovrà farne domanda scritta, da inoltrarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anche a mano ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova di avvenuto ricevimento, almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio, all'organo amministrativo allegando il verbale dell'organo sociale che, a tal fine competente, ha deliberato l'intenzione di recedere.

Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 Codice Civile.

ART. 9 - L'organo amministrativo può, con deliberazione motivata escludere il socio:

- nei casi di legge;
- nei casi in cui non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti;
- nei casi in cui, senza giustificato motivo e pur dopo formale diffida, non effettui i versamenti stabiliti o non saldi gli eventuali debiti contratti nei confronti della cooperativa per qualsiasi titolo;
 - nei casi in cui, pur dopo formale diffida, si rifiuti di partecipare all'attività sociale;
- nei casi in cui sia oggettivamente constatata l'impossibilità sopravvenuta a partecipare all'attività sociale;
- nei casi in cui, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive assemblee generali dei soci;
- che avvii, senza autorizzazione preventiva del Consiglio di

Amministrazione, un'attività simile a quelle esercitate dal Consorzio.

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi due mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione, lo stesso sarà escluso dalla società.

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura pari all'interesse legale.

ART. 10 - I soci receduti od esclusi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, e nel termine di centoottanta giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 11 - Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento), nei limiti previsti dalle leggi vigenti. L'organo amministrativo può stabilire, con deliberazione opportuna, il numero minimo delle quote da sottoscrivere per aderire al Consorzio;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi e agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;

d) da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all'articolo 12 della legge 15 dicembre 1977 numero 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 12 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso il Consorzio, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 Codice Civile primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio.

Nessun socio può possedere nel Consorzio una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

ART. 13 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo sovrapprezzo, di cui al precedente articolo 7, potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 14 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statuari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'articolo 2545 e 2513 del Codice Civile, e se del caso le condizioni di prevalenza mutualistica.

Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) dovranno essere destinati al fondo di riserva legale;
- b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) il residuo a riserva, salvo che l'assemblea deliberi di assegnare:
 - una quota di importo non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato, quale dividendo ai soci;
 - una quota di importo non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi, a remunerazione degli strumenti finanziari.

L'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci siano trattenuti dalla società ed accreditati a ciascuno di essi in conto nuove quote.

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

ART. 15 – Sono organi della società l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, se nominato. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R: o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quanto siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni

L'Assemblea ordinaria:

- 1) Approva il bilancio e la destinazione degli utili;
- 2) Procede alla nomina degli amministratori;
- 3) Procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale se nominato e, ove richiesto del soggetto deputato al controllo

contabile;

4) Determina la misura del compenso da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci, fermo restando la necessaria proporzionalità dello stesso all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque inferiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

5) Approva i regolamenti interni

6) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza ritardo e, comunque, non oltre i venti giorni successivi alla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio della assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

ART. 16 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Ai soci sovventori sono attribuiti ulteriori voti come da art.6 del presente statuto

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 17 - Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo da uno a tre esercizi, salvo revoca o dimissioni, conformemente alle decisioni dell'Assemblea ordinaria al momento della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo

esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni della maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina del consiglio.

ART. 18 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purchè nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da altro amministratore.

La convocazione è fatta mediante avviso personale ai Consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, o qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, contenente l'ordine del giorno.

Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l'intero Organo di controllo, quando esiste.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

ART. 19 - L'organo Amministrativo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell'articolo 2381 e 2544 del Codice Civile.

ART. 20 - La legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ad eventuali Consiglieri Delegati, nei limiti della delega conferita.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21 - Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale per le società per azioni. L'Organo di Controllo o il Revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di Controllo ove consentito dalla legge.

Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 22 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio oppure entro centoottanta giorni, qualora ricorrano tutte le condizioni di legge.

ART. 23 - L'organizzazione, il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potranno essere disciplinati da regolamenti interni da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

ART. 24 - In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 25 - Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.

Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2514 c.c., ed in particolare:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

F.to Marco Tallarico

F.to dott. VINCENZO CLERICO' notaio coadiutore del Notaio Pasqualini Gian Luca

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Terni, 04 gennaio 2022